



Settore I - TECNICO -  
- Servizio Viabilità - Trasporti - Autoparco e  
Concessioni -

**OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.**

**ORDINANZA n° 18 del 30.10.2024**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE I DELLA PROVINCIA DI PESCARA:**

**VISTO CHE** l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs.vo 30 aprile 1999, n° 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n° 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio";

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

**Considerato** che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

**Ritenuto** necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari elencate nel dispositivo e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, *mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

**Dato atto** che i responsabili di comparto hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre - aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

**Ritenuto** necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della Circolazione;

**ORDINA**

l'obbligo che i veicoli circolanti siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e), per tutto il periodo compreso dal 15 Novembre 2024 al 15 Aprile 2025, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali prevalentemente montane e collinari come di seguito elencate:

<b>Comparto NORD</b>			
	<b>S.P. n°</b>	<b>Km.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>ZONA 1</b>	8	28+800	Penne - B.Cupoli - B. Mirri - Rigopiano - Vado Sole
	9	8+000	Bivio Cupoli - Roccafinadamo - Arsitia
	10	19+100	SS 81 - Montebello - Farindola - B. Mirri
	11	3+800	Vestea - Montebello di Bertona
	31	5+600	Tarallo - Madonna delle Grazie - Vestea
	32	10+500	B. Vestea - Villa Celiera - Voltigno
	33	23+100	Mirabello - Civitella C. - Princialunga
	34	9+100	B. Catignano - Vicoli - B. Civitella
	35	10+300	Catignano - Tarallo
	36	3+100	Vicoli - Princialunga
<b>ZONA 2</b>	13	12+000	Tavernola - Collecervino - Penne
	19	6+700	Collefreddo - Fiorano - Collatuccio
<b>ZONA 3</b>	<b>S.P. n°</b>	<b>Km.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	1	20+420	Marina di Città Sant'Angelo - Elice
	3	6+000	Picciano - Piccianello
	5	7+100	Congiunti - Collecervino
<b>Comparto SUD</b>			
<b>ZONA 4</b>	<b>S.P. n°</b>	<b>Km</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	37	3+300	Brittoli - Peschiole - Boragne
	38	4+800	Casa Cantoniera di Brittoli - Cannatina
	51	16+700	Torre de' Passeri - Pietranico - Bivio S. Biagio - Cugnoli - Rotatoria di Cugnoli
	54	9+900	Bivio S. Biagio - Forca di Penne
	S.R. 602	42+500	Ex. S.S. 602
<b>ZONA 5</b>	<b>S.P. n°</b>	<b>Km.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	63	4+600	Vecchia strada per San Valentino
	64	8,500 (17,300)	Colle Botte - Roccamorice - Fonte Tettone
	77	1+750	Variante abitato di De Contra
<b>ZONA 6</b>	<b>S.P. n°</b>	<b>Km.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	53	18+800	Torre de Passeri - Variante Castiglione - Pesco - Corvara - Bivio S.Biagio
	66	15+000	Ex S.S. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - Ex S.S. 487
	67	8+100	Ex S.S. 5 - Tocco - Bivio Musellaro
	73	0+978	Variante di Torre de Passeri
	74	1+150	Variante di Tocco da Casauria

In caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra sull'intero territorio di competenza si rimanda, per eventuali obblighi temporanei, ad ordinanze o avvisi di Protezione Civile.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio su strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto al direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e ss.mm .e ii. o a quelle dei regolamenti UNECE muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 "Norme concernenti dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, e O2".

Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli di categoria M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto precisato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 "Norme concernenti le catene destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli fa tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono esser installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Pescara e resa nota al pubblico mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica prescritta dalle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D. Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.

Il Dirigente  
del Settore ~~TECNICO~~  
(ing. Marco SCORRANO)

**ALLEGATO****COMUNI PROVINCIA DI PESCARA**

Comune di Abbateggio	Comune di Spoltore
Comune di Alanno	Comune di Tocco da Casauria
Comune di Bolognano	Comune di Torre de' Passeri
Comune di Brittoli	Comune di Turrivalignani
Comune di Bussi	Comune di Vicoli
Comune di Cappelle sul Tavo	Comune di Villa Celiera
Comune di Caramanico Terme	
Comune di Carpineto Nora	
Comune di Castiglione a Casauria	
Comune di Catignano	
Comune di Cepagatti	
Comune di Città Sant'Angelo	
Comune di Civitaquana	
Comune di Civitella Casanova	
Comune di Collecervino	
Comune di Corvara	
Comune di Cugnoli	
Comune di Elice	
Comune di Farindola	
Comune di Lettomanoppello	
Comune di Loreto Aprutino	
Comune di Manoppello	
Comune di Montebello di Bertona	
Comune di Montesilvano	
Comune di Moscufo	
Comune di Nocciano	
Comune di Penne	
Comune di Pescosansonesco	
Comune di Pianella	
Comune di Picciano	
Comune di Pietranico	
Comune di Popoli	
Comune di Roccamorice	
Comune di Rosciano	
Comune di Salle	
Comune di Sant'Eufemia a Maiella	
Comune di San Valentino in A. C.	
Comune di Scafa	
Comune di Serramonacesca	